

Paola Ivaldi

*Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore:
quale ruolo per il diritto internazionale privato europeo?*

SOMMARIO: 1. La salute, diritto “non negoziabile” dei consumatori, e l’incompiuta affermazione della sua tutela nei regolamenti dell’Unione europea in materia di diritto internazionale privato – 2. Imprese multinazionali e richieste di risarcimento per danni alla salute: la mancata espansione dell’ambito di applicazione dei fori speciali previsti dal “sistema Bruxelles I” – 3. Il foro in materia di illecito e la sua finalizzazione a obiettivi di prossimità e prevedibilità nella consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – 4. Responsabilità da prodotto e tutela del danneggiato nelle soluzioni accolte dal diritto dell’Unione in tema di legge applicabile – 5. L’art. 5 reg. Roma II, norma *au parfum économique marqué*, e alcune proposte per una sua rimodulazione in chiave più protettiva per i consumatori – 6. L’eterno dilemma: “materializzazione” delle norme di conflitto o innalzamento degli standard di armonizzazione, in vista di una protezione più efficace in ambito UE del consumatore vittima di un illecito *crossborder*?

1. La salute, diritto “non negoziabile” del consumatore, e l’incompiuta affermazione della sua tutela nei regolamenti dell’Unione europea in materia di diritto internazionale privato

Nel rievocare, lo scorso 15 giugno,¹ i temi sui quali – tra la fine degli anni Sessanta del secolo scorso e l’inizio della decade successiva – la scuola civilistica genovese, raccolta intorno alla figura di Stefano Rodotà, si era particolarmente appassionata, Guido Alpa ha ricordato l’originale contributo agli studi sulla tutela del consumatore maturato in quella stagione.² Si tratta di un tema che, stimolato dalle riflessioni comuni dell’epoca, Guido Alpa – come pure sottolineato nella stessa occasione – ha poi costantemente

¹ Stefano Rodotà, *professore genovese. Un ricordo*, convegno tenutosi nell’aula magna dell’Università di Genova il 15 giugno 2018.

² È infatti riconducibile a tale periodo il volume curato da S. RODOTÀ, *Il controllo sociale sulle attività private*, ECIG, Genova, 1972, che raccoglie le dispense delle lezioni tenute in quegli anni nell’Ateneo genovese: G. ALPA, *Stefano Rodotà, innovatore del metodo giuridico*, in *Politica dir.*, 2017, p. 495.

coltivato, tanto da annoverarlo tra gli interessi centrali e ricorrenti nella propria produzione scientifica.

Ambito privilegiato già nei primi lavori monografici, ancor oggi riferimento essenziale in materia,³ Guido Alpa ha valorizzato da subito la dimensione ultra-nazionale del diritto dei consumatori, che infatti considera *una delle componenti essenziali del diritto privato europeo*.⁴ E al riguardo ha altresì immediatamente sottolineato il rilievo *costituzionale*, dopo un percorso segnato da significativi passaggi evolutivi,⁵ della tutela apprestata ai consumatori, destinatari – a norma dell’art. 169 TFUE – di uno standard elevato di protezione, *in primis* sotto forma di tutela della salute.⁶

In armonia con tale obiettivo, le disposizioni dei Trattati UE volte alla tutela della salute non si limitano a considerare la valenza collettiva del bene, riassuntivo di molteplici valori e interessi, cui si riferiscono, ma ne colgono altresì la pregnante rilevanza sul piano individuale. Si tratta di una prospettiva duplice che, a livello degli ordinamenti nazionali, ha trovato espressione in disposizioni, quali l’art. 32 della Costituzione italiana, cui la prassi – secondo un orientamento ormai consolidato – raccorda la *Drittwirkung* ai rapporti interindividuali.⁷

Nelle manifestazioni legislative e giurisprudenziali più significative a livello nazionale, tra cui quella italiana, il diritto alla salute riconosciuto in capo alla persona, in quanto tale e come consumatore, assume dunque – nel suo nucleo essenziale e “irriducibile” – configurazione di diritto umano inviolabile. Una prospettiva analoga, peraltro, risulta ormai accolta dal diritto primario dell’Unione europea: all’art. 168 TFUE include infatti espressamente, tra le finalità “trasversali” rispetto a ogni politica e attività da realizzare in tale ambito, l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute.⁸ La Carta dei diritti fondamentali (agli artt. 35 e 38)

³ *Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, e *Tutela del consumatore e controlli sull’impresa*, Bologna, 1977.

⁴ G. ALPA, *Il diritto privato europeo*, Milano, 2016, p. 197.

⁵ *Ivi*, pp. 200-204.

⁶ *Ivi*, p. 198.

⁷ Il fenomeno della “costituzionalizzazione” del diritto privato europeo è stato oggetto di esaustiva ricostruzione in numerosi scritti di Guido Alpa, tra i quali si segnala, ancora da ultimo, *Dal diritto pubblico al diritto privato*, parte seconda: *Il superamento della dicotomia nel diritto post-moderno*, Modena, 2017, p. 50 ss., nonché *Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali* a cura del medesimo A. e di G. CONTE, Torino, *passim*. Sulla dimensione “privatistica” dell’art. 32 Cost., peraltro, Guido Alpa si era soffermato già negli anni Settanta del secolo scorso: *Danno “biologico” e diritto alla salute. Un’ipotesi di applicazione diretta dell’art. 32 della Costituzione*, in *GI*, 1976, I, 2, p. 446 ss.

⁸ L’art. 168 TFUE finalizza all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione l’esercizio

conferma del resto tale approccio, riflettendo puntualmente impostazione e scelte desumibili dai Trattati dell'Unione.

Movendo dal quadro appena delineato, Guido Alpa traccia una distinzione essenziale, indispensabile anche per valutare criticamente – dialogando con lui nell'ambito di questo scritto – il ruolo del diritto internazionale privato dell'Unione europea in vista di garantire la tutela dei diritti fondamentali del consumatore, affermati dalle richiamate disposizioni sovranazionali di rango primario. Egli sottolinea come salute e sicurezza, in quanto oggetto di diritti inerenti alla persona in sé e per sé e dunque non esclusivamente propri ai consumatori, siano destinati *in ogni caso* a prevalere sugli interessi economici dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle relazioni private in dipendenza o in occasione delle quali i diritti medesimi vengono posti a rischio o pregiudicati. Conseguentemente, soltanto i diritti a mero contenuto economico dei consumatori, sprovvisti della “durezza” che caratterizza i diritti fondamentali sopra evocati, *possono essere oggetto di mediazione con le esigenze di protezione degli interessi economici delle imprese.*⁹

Si constata infatti, sul terreno del diritto internazionale privato, che l'obiettivo – pur chiaramente esplicitato dai Trattati – di garantire tutela rafforzata alla salute fatica a emergere, o addirittura sembra smarrirsi, malgrado il vincolo al rispetto dei diritti fondamentali prescritto in relazione a qualsiasi misura riconducibile allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel cui alveo i regolamenti in materia vengono adottati.¹⁰ Tale conclusione risulta sostanzialmente confermata – malgrado gli auspici e le affermazioni di principio – persino se si ha riguardo agli strumenti entrati in vigore ancora di recente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Tutto ciò, anche se oggi – abbandonate ormai da tempo le teorie sul carattere “neutro” o “neutrale” delle norme di diritto internazionale privato – nessuno può più seriamente dubitare che esse siano destinate a svolgere un ruolo non marginale tra gli strumenti a tutela dei diritti fondamentali, compresi quelli

delle competenze dell'Unione europea in materia di “tutela e miglioramento della salute umana”, ambito nel quale – a norma dell'art. 6 del medesimo Trattato – l'Unione europea può “svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri”. L'art. 114 par. 3 TFUE preordina poi alla medesima finalità le disposizioni dell'Unione europea volte a ravvicinamento delle legislazioni nazionali suscettibili di incidere in tale settore (comprendendovi dunque, tra le altre, anche le misure in tema di sicurezza e protezione dell'ambiente e dei consumatori), mentre l'art. 36 TFUE contempla la tutela della salute tra i motivi di deroga agli obblighi di liberalizzazione sanciti dal Trattato.

⁹ G. ALPA, *Il diritto privato europeo cit.*, p. 207.

¹⁰ A norma dell'art. 67 par. 1 TFUE l'Unione europea “realizza uno spazio di libertà sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri” (enfasi aggiunta).

“non negoziabili”, riconosciuti agli individui.

2. Imprese multinazionali e richieste di risarcimento per danni alla salute: la mancata espansione dell'ambito di applicazione dei fori speciali previsti dal “sistema Bruxelles I”

Quanto da ultimo osservato risulta particolarmente evidente con riferimento ai criteri per la determinazione del foro competente nelle controversie civili a carattere transnazionale, la cui individuazione – già *ab origine*,¹¹ in armonia con una scelta di fondo, peraltro, confermata e sviluppata nel tempo – è specificamente funzionale a facilitare l'accesso alla giustizia e a garantire effettività di tutela alle parti coinvolte.¹² Il “potenziamento” di tale protezione sul piano processuale non risulta tuttavia effettivamente assicurato in occasione di azioni giudiziarie intentate a seguito di violazioni anche macroscopiche del diritto fondamentale alla salute. Tale conclusione – confortata da una prassi purtroppo priva di significative eccezioni – non muta persino se si ha riguardo alle declinazioni normative più evolute del “sistema Bruxelles I”, scaturite dal processo di rifusione culminato con l'approvazione del reg. n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I *bis*, in tema di competenza giurisdizionale ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale.¹³

¹¹ Il riferimento è alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che offre la disciplina paradigma sulla cui matrice si è sviluppato – a livello europeo – tutto il diritto processuale civile e commerciale e reca già una funzionalizzazione di tale sistema alla tutela di prerogative individuali (anche) a carattere inviolabile.

¹² R. LUZZATTO, *Sulla riforma del sistema italiano di diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1990, p. 832 ss. e V. STARACE, *La disciplina dell'ambito della giurisdizione italiana nel progetto di riforma*, *ibidem*, 1992, p. 5 ss.

¹³ Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *GUUE* L 351 del 20 dicembre 2012, p. 1 ss. Sul processo di rifusione e sui suoi obiettivi, F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds.), *Recasting Brussel I*, Padova, 2012; a proposito del regolamento n. 1215/2012, F. FERRARI, F. RAGNO (eds.), *Cross-border Litigation in Europe: The Brussel I Recast Regulation as a panacea?*, Padova, 2015; H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 5^e ed., Paris, 2015; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Padova, 2015; S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, vol. 11, Torino, 2016; A. MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla*

L'inadeguatezza delle soluzioni di diritto processuale civile internazionale accolte in ambito UE si evidenzia in modo particolare in caso di controversie nelle quali viene fatta valere la responsabilità per danni alla salute di imprese multinazionali operanti in Paesi terzi, specie in via di sviluppo, in presenza di società madri costituite sul territorio di Stati membri. In tali circostanze, la possibilità di attrarre le controversie nell'area europea, consentendo ai ricorrenti di radicare la causa dinanzi ai giudici del luogo in cui ha sede la società capogruppo, può talvolta costituire l'estrema risorsa per le vittime che, in mancanza di questa opportunità, vedono svanire ogni concreta prospettiva di essere risarcite.

I dati desumibili dalla prassi internazionale appaiono tuttavia sconfortanti:¹⁴ il loro esame evidenzia infatti l'estrema difficoltà di imputare a una società costituita all'interno dell'Unione condotte – all'origine di danni gravi alla salute – tenute in aree geograficamente distanti, di regola per il tramite di enti a vario titolo collegati con la prima. In situazioni del tipo descritto risulta per lo più estremamente problematico radicare la controversia dinanzi ai giudici di uno Stato membro, anche se in tale ambito (i) la società madre ha la propria sede statutaria nonché, come si verifica di frequente, (ii) è stata altresì assunta la decisione poi attuata (eventualmente mediante comportamenti meramente esecutivi) da un soggetto distinto, stabilito in un'area geografica extra-UE.

L'obiettivo di valorizzare l'effettivo “centro di gravità” (localizzato all'interno dell'Unione) della controversia transnazionale si scontra innanzi tutto, pur ricorrendo le circostanze indicate, con la difficoltà di dimostrare il carattere fittizio, o quanto meno soltanto formale, della distinzione tra società madre e società affiliata: occorre infatti offrire la prova, per lo più assai complessa, che l'articolazione strutturale costituisce un mero “schermo” giuridico, dietro al quale si cela in realtà un soggetto unitario, quanto meno ai fini dell'imputazione della responsabilità per specifici atti.

Quando tale “disvelamento” risulta impraticabile, non appare tuttavia meno impervia la via di ricorrere al criterio della sede decisionale, rilevante alla stregua di *locus commissi delicti*, per radicare la controversia in ambito UE. In disparte, anche in questo caso, le problematiche sul piano probatorio, tale soluzione – in presenza di un convenuto (almeno formalmente) localizzato in uno Stato terzo – non può infatti, neppure dopo la rifusione del “sistema Bruxelles I”, essere fondata sulle regole previste dal regolamento n.

giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale, Milano, 2016.

¹⁴ C. BRIGHT, *L'esercizio extraterritoriale della giurisdizione civile con riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali*, EUI Working Papers, 2015, spec. p. 3 ss.

1215/2012. E ciò perché, malgrado la loro (pretesa) vocazione “globale”,¹⁵ non si è realizzata l’auspicata espansione dell’ambito di applicazione soggettivo dei criteri speciali di competenza giurisdizionale previsti da tale “sistema”, con l’inevitabile conseguenza che, in materia di illecito, l’art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I *bis* non può operare in carenza del requisito del domicilio del convenuto in uno Stato membro.

3. Il foro in materia di illecito e la sua finalizzazione a obiettivi di prossimità e prevedibilità nella consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Il “sistema Bruxelles I” si rivela in via di principio inadeguato ad apprestare, nell’ambito di una controversia *crossborder*, una protezione rafforzata al ricorrente che lamenta danni alla salute anche quando non ricorrono le specifiche problematiche – sinteticamente evocate nel paragrafo precedente – riguardanti le società multinazionali. La Corte di giustizia, infatti, conferma in tema di illecito le scelte interpretative consolidate in riferimento agli altri fori disciplinati dall’art. 7 reg. n. 1215/2012: l’obiettivo a essi comune è essenzialmente quello di consentire all’attore di radicare la controversia dinanzi a un giudice che, pur diverso rispetto a quello “naturale” previsto dall’art. 4 del medesimo regolamento, presenta con la fattispecie, astrattamente considerata, un collegamento *oggettivo* così significativo da giustificare una deroga rispetto al criterio generale, risultando al contempo, e proprio per tale motivo, “ragionevolmente prevedibile” per il convenuto.¹⁶

Nella giurisprudenza della Corte non si trova così traccia di cedimenti in favore di un trattamento privilegiato per il soggetto danneggiato, ma – al contrario – viene costantemente ribadito che i fori speciali (diversi

¹⁵ Il riferimento immediato è al parere della Corte giust., n. 1/03 del 7 febbraio 2006 relativo alla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano (in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2006, p. 514 ss.); in tale parere – in particolare, ai punti 144, 148 e 151 – si sottolinea tra l’altro il carattere “globale e coerente” del sistema delineato sulla base delle regole uniformi in materia di competenza giurisdizionale.

¹⁶ La “ragionevole prevedibilità”, per il convenuto, del giudice dinanzi al quale è portata la controversia costituisce il fulcro della disciplina in esame, come la Corte di giustizia, proprio in riferimento ai fori speciali, non ha mancato di sottolineare con fermezza: Corte giust., 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Andrew Owusu c. N. B. Jackson-“Villa Holidays Bal-Inn Villas” e altri*, punto 37. Si esprime negli stessi termini anche Corte giust., 18 luglio 2013, causa C-147/12, *ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB c. Frank Koot e Evergreen Investments BV*, punto 30.

da quelli a protezione del contraente debole),¹⁷ operanti in via alternativa rispetto a quello del domicilio del convenuto, si giustificano essenzialmente in ragione della particolare “vicinanza” tra il giudice individuato come competente a norma dell’art. 7 reg. n. 1215 e una determinata classe di fattispecie. Dal che si desume che tale disposizione, quanto meno in via diretta, non si presta a letture *consumer-friendly*, anche se l’attore gode *di fatto* di una posizione di vantaggio quando, avvalendosi del titolo speciale di giurisdizione contemplato dal n. 2 del citato art. 7, adisce il foro del luogo di concretizzazione del danno e tale luogo risulta coincidente con quello del suo domicilio.

Sul piano teorico la teoria dell’ubiquità, storicamente affermata con riguardo al criterio di competenza giurisdizionale fondato sul luogo dell’evento dannoso,¹⁸ non offre infatti spunti per accreditare soluzioni volte ad attribuire autonomo rilievo, ad esempio, a un criterio incentrato sulla prossimità dell’illecito con il luogo in cui si trova il “centro di interessi” della persona lesa. È vero che, nel caso *eDate*, tale “centro di interessi” dell’attore-danneggiato è stato valorizzato in relazione a illeciti cibernetici lesivi di diritti della personalità, ma ciò è avvenuto (*i*) sul presupposto che tale luogo coincidesse con quello di manifestazione dei pregiudizi lamentati e, dunque, soprattutto (*ii*) per trarne specifiche conseguenze con riguardo all’ambito della competenza del giudice adito.¹⁹

In armonia con il proprio orientamento consolidato, la Corte di giustizia ha quindi escluso il perseguimento di finalità protettive anche nel settore specifico della responsabilità del produttore, ambito indubbiamente “sintomatico” per apprezzare il livello di tutela apprestato dal “sistema Bruxelles I” in caso di controversie nelle quali si pone il problema dei danni

¹⁷ L’obiettivo di tutela rafforzata della parte presuntivamente debole si rintraccia invece in altre disposizioni del “sistema Bruxelles I”, con riguardo ai contratti dei consumatori, di lavoro subordinato e di assicurazione, di cui agli artt. da 10 a 23 del reg. n. 1215/2012.

¹⁸ Il *leading case* in materia – come noto – è la sentenza Corte giust., 30 novembre 1976, causa 21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de Potasse d’Alsace SA*, punti 12-14 e 17-19.

¹⁹ Corte giust., 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising GmbH c. X e Olivier Martinez e Robert Martinez c. MGN Limited*. Le soluzioni accolte nella sentenza *eDate* sono state più di recente estese al danneggiato persona giuridica: Corte giust., 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OU e ILSJAN c. Svensk Handel AB*. Essenzialmente finalizzato agli obiettivi di prossimità e prevedibilità, il foro dell’illecito – nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia nelle sentenze appena richiamate in tema di diffamazione *online* – può altresì esplicitare un virtuoso effetto concentrativo delle controversie (e quindi di “formidabile contrappeso” rispetto alla disarticolazione della lite conseguente alla giurisprudenza *Shevill*): P. FRANZINA, *Armonia decisoria e competenza giurisdizionale nel regolamento “Bruxelles I-bis”*, in G. BIAGIONI (a cura di), *Il principio dell’armonia delle decisioni nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2016, p. 115 s.

alla salute. Pronunciandosi ancora di recente sull'individuazione del *locus actus* in una fattispecie di danno da prodotto, la Corte ha infatti ribadito – ai fini dell'accertamento della competenza giurisdizionale – che tale luogo, ravvisabile nello Stato di fabbricazione del prodotto, non si presta a essere identificato nel diverso luogo in cui il prodotto è stato trasferito all'attore-consumatore.²⁰

Nella prospettiva della disciplina UE sui titoli di giurisdizione in materia civile e commerciale si conferma pertanto come inappropriata e dunque non ammessa la valorizzazione – in occasione dell'applicazione delle regole uniformi sui fori speciali – di una *ratio* protettiva del consumatore, vittima di un illecito, attore nell'ambito di una controversia a carattere transnazionale.

4. *Responsabilità da prodotto e tutela del danneggiato nelle soluzioni accolte dal diritto dell'Unione in tema di legge applicabile*

Se il “sistema Bruxelles I” non appresta un foro protettivo per la vittima dell'illecito e dunque non contempla soluzioni specificamente ritagliate per i casi nei quali il consumatore lamenta danni alla salute, la situazione non si prospetta molto differente quando si volge l'attenzione alle disposizioni UE in materia di legge applicabile. Eppure opera in tale ambito – al pari peraltro di quanto si riscontra in materia di competenza giurisdizionale – un preciso vincolo al rispetto dei diritti fondamentali, formulato (nella sua espressione più recente) dall'art. 67 TFUE.

Quanto appena osservato non conduce certo a disconoscere che le norme sui conflitti di leggi oggi trasfuse nei regolamenti si sono discostate, già a partire dalle loro iniziali formulazioni, dall'approccio *hard and fast* tipico delle tecniche internazionalprivatistiche più tradizionali, per accogliere soluzioni non di rado funzionali alla protezione di interessi materiali, la cui valorizzazione si aggiunge – senza necessariamente contrapporsi – agli obiettivi classici di certezza del diritto e di armonia internazionale delle soluzioni.²¹

La tendenza verso la “materializzazione” delle norme sui conflitti di leggi – come noto – ha tratto iniziale ispirazione dalla *Conflicts Revolution* americana registratasi a partire dagli anni '50 del secolo scorso e si è poi

²⁰ Corte giust., 25 ottobre 2012, causa C-133/11, *Folien Fischer AG e Fofitec AG c. Ritrama SpA*, punti 45-47.

²¹ P. PICONE, *I metodi di coordinamento tra ordinamenti nel progetto di riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1990, p. 693 ss. e in *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, p. 3 ss., spec. p. 29 ss.

rapidamente diffusa anche in ambito europeo, sia a livello dei singoli ordinamenti statali sia nel contesto comunitario (e poi dell'Unione), imprimendovi un'evoluzione certo più "silenziosa" e contenuta di quella registratasi oltre-oceano, ma comunque positivamente riscontrabile e ormai consolidata.²² Se si ha riguardo alla responsabilità per danni da prodotto, tuttavia, la soluzione accolta dal regolamento n. 864/2007, c.d. Roma II,²³ pare attestarsi su un punto di equilibrio tra gli interessi del produttore, da un lato, e del consumatore dall'altro, distante dall'assegnazione di uno spazio privilegiato alle ragioni di chi ha subito una lesione del proprio diritto fondamentale alla salute.

È vero che, in riferimento alla responsabilità da prodotto, il tema della salute emerge come specifica *policy* della disciplina conflittuale prevista dal regolamento Roma II. Al considerando n. 20 di tale regolamento si legge, infatti, che la regola trasfusa nell'art. 5 è volta, *tra l'altro*, a "tutelare la salute dei consumatori". La scelta di utilizzare il plurale nell'individuazione della categoria di soggetti destinatari della protezione suggerisce di individuare, alla base dell'art. 5, un intento duplice: quello (*i*) di preservare un diritto dei consumatori, considerati nella loro dimensione collettiva, oltre che (*ii*) di assicurare la riparazione, in una prospettiva individuale, del pregiudizio subito dal singolo danneggiato. Si tratta di una logica che permea, peraltro, anche i numerosi strumenti adottati in materia in ambito UE,²⁴ i quali – in armonia con l'art. 169 TFUE e allo scopo, per l'appunto, di «promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione» – armonizzano gli *standard* di sicurezza delineando, per le ipotesi di violazione, un regime di *strict liability*.²⁵

Il citato considerando n. 20, tuttavia, include la salute dei consumatori

²² A proposito della *quiet evolution* registratasi nei sistemi europei di diritto internazionale privato, come riflesso della più incisiva *choice of law revolution* che ha interessato nel secolo scorso il continente nordamericano: S. SYMEONIDES, *The American Choice-of-Law Revolution in the Court: Today and Tomorrow*, in *Recueil des Cours*, 2002, t. 298, p. 407.

²³ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *GUUE* L 199 del 31 luglio 2007.

²⁴ Il riferimento è alla direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (in *GUCE* L 210 del 7 agosto 1985, p. 29 ss.), nonché alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (in *GUCE* L 11 del 15 gennaio 2002, p. 4 ss.) che modifica la precedente dir. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (in *GUCE* L 228 dell'11 agosto 1992, p. 24 ss.).

²⁵ G. ALPA, *Il diritto privato europeo cit.*, p. 389 ss.

in un elenco comprensivo di altri “valori”, alla cui tutela pure è preordinato l’art. 5, rendendo così evidente l’esigenza di operarne un temperamento. In esso si precisa infatti che la norma di conflitto cui si riferisce persegue, accanto alla predetta finalità di (i) proteggere la salute, gli ulteriori obiettivi di (ii) ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, (iii) incentivare l’innovazione, (iv) garantire una concorrenza non falsata e (v) agevolare gli scambi commerciali.

La soluzione accolta dall’art. 5 reg. Roma II richiede dunque qualche precisazione in merito al temperamento dei molteplici (e, in qualche caso, evidentemente contrapposti) interessi contemplati, nonché a proposito dell’effettiva idoneità di tale norma di conflitto a interpretare – tramite rinvio agli ordinamenti volta a volta richiamati – le svariate esigenze di cui dovrebbe costituire espressione.

Occorre innanzi tutto premettere che tali esigenze, correlate alla norma strumentale in esame, coincidono sostanzialmente con quelle poste alla base della disciplina materiale adottata, nell’ambito dell’Unione europea, nel medesimo settore della responsabilità per danno da prodotto. Si tratta di una convergenza comprensibile, in quanto le regole di conflitto tendono per lo più a riflettere, pur in armonia con la logica e le tecniche loro proprie, le scelte di ordine normativo alla base del diritto materiale in vigore nello stesso contesto normativo e con riguardo allo specifico ambito cui pure tali regole si riferiscono.²⁶

La sola eccezione rispetto a tale coincidenza di obiettivi tra disciplina di diritto materiale, da un lato, e diritto internazionale privato, dall’altro, riguarda l’intento di “incentivare l’innovazione”, esplicitato soltanto a proposito di quest’ultimo. Pur formalmente enunciato nel considerando n. 20 più volte richiamato, tale intento non sembra tuttavia aver effettivamente condizionato la formulazione dell’art. 5 reg., che infatti pare sostanzialmente inadeguato a promuoverne il perseguimento.²⁷ In alcuni documenti elaborati

²⁶ La convergenza di obiettivi cui si è fatto cenno emerge chiaramente leggendo, ad esempio, il preambolo della direttiva 85/374, già richiamata, ove si sottolinea espressamente che “il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso” e che “solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna” (enfasi aggiunte).

²⁷ L’art. 5 reg., attraverso la clausola della commercializzazione, rende in definitiva applicabile un medesimo *standard* normativo nei confronti di tutti i produttori che immettono i loro prodotti

a livello dell'Unione, peraltro, si è sottolineato come proprio i consumatori possano giocare un ruolo decisivo in vista di stimolare l'innovazione (e l'efficienza): essi, se "fiduciosi, informati e in grado di agire attivamente", diventerebbero infatti – accogliendo tale prospettiva – "il fulcro del cambiamento economico".²⁸

Se si ha riguardo alla sua formulazione, non sfugge certamente la particolare complessità della norma di conflitto in commento:²⁹ in mancanza di una scelta *ex art.* 14 reg. Roma II e ove non ricorrono i presupposti di cui al precedente art. 4, par. 2, l'art. 5 impiega innanzi tutto una serie di criteri di collegamento a cascata. L'operatività di tali criteri viene inoltre subordinata al verificarsi di una condizione ulteriore: quella della commercializzazione, nell'ambito degli ordinamenti progressivamente richiamati, del prodotto che ha determinato le conseguenze lesive lamentate (o il rischio del loro verificarsi). La disposizione così formulata risulta poi completata da una clausola di prevedibilità (a garanzia del produttore) e da una finale clausola di salvaguardia, che interpreta le esigenze di flessibilità cui – come noto – il regolamento si ispira, seppur in misura prudente.

Malgrado la sua articolata struttura, non sembra chiaro come l'art. 5 possa offrire una risposta adeguata alle plurime esigenze espresse dal più volte richiamato considerando n. 20. Tutto ciò, anche se, nell'enunciare ad esempio la prima *policy* elencata – consistente nell'obiettivo di "ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica" – il considerando in esame si limita in realtà a riproporre con parole diverse uno dei principi cardine di tutto il regolamento: si tratta del principio

in un certo mercato. Tale soluzione appare funzionale a "garantire una concorrenza non falsata" e ad "agevolare gli scambi commerciali", mentre non è intuitiva la sua correlazione con lo stimolo all'innovazione.

²⁸ Così la comunicazione della Commissione *Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013. Maggiori potrei per la politica dei consumatori, più benessere e tutela più efficace*, COM (2007) 99 def. del 13 marzo 2007, p. 2.

²⁹ A. SARAVALLE, *The Law Applicable to Products Liability: Hopping off the Endless Merry-Go-Round*, in A. MALATESTA (ed.), *The Unification of Choice-of-Law Rules on Torts and the Other Non-Contractual Obligations in Europe*, Padova, 2006, p. 107 ss.; P. HUBER, M. ILLMER, *International Product Liability. A Commentary on Article 5 of the Rome II Regulation*, in *YPIL*, 2007, p. 31 ss.; A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, p. 381 ss. (e *Updating Supplement*, Oxford, 2010, p. 55 ss.); P. STONE, *Product Liability under the Rome II Regulation*, in J. AHERN, W. BINCHY (eds.), *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. A New International Litigation Regime*, Leiden-Boston, 2009, p. 175 ss.; C. SCHMID, T. PINKEL, *Article 5 Rome II*, in G.-P. CALLIÈSS (ed.), *Rome Regulations. Commentary on the European Rules of Conflict of Laws*, The Netherlands, 2011, p. 431 ss.; R. PLENDER, M. WILDERSPIN, *The European Private International Law of Obligations*, 4th ed. (M. WILDERSPIN), London, 2015, p. 571 ss.

per cui, nell'individuazione delle soluzioni internazionalprivatistiche da adottare, occorre ricercare “un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della persona lesa”.³⁰ La prima finalità esplicitata, dunque, nulla aggiunge rispetto all'opzione di fondo, alla base della disciplina prevista dal regolamento Roma II.³¹

5. L'art. 5 reg. Roma II, norma au parfum économique marqué, e alcune proposte per una sua rimodulazione in chiave più protettiva per i consumatori

Il considerando n. 20 del regolamento Roma II – come già sottolineato – riserva specifica considerazione a un interesse, quello alla salute, di cui sono titolari i soggetti potenzialmente o effettivamente danneggiati da un prodotto difettoso. L'adeguatezza delle soluzioni accolte dall'art. 5 rispetto a tale finalità va verificata tenendo conto della sua efficienza rispetto alla tutela della salute dei consumatori per i pregiudizi che essi subiscono, in conseguenza di un medesimo fatto lesivo, tanto a livello collettivo, quanto sul piano individuale. Ponendosi innanzi tutto nella prima prospettiva, l'art. 5 presenta il limite evidente di non preoccuparsi dello standard di tutela offerto, sul piano sostanziale, dal diritto reso applicabile in virtù del criterio di collegamento volta a volta rilevante. La complessa e articolata regola di conflitto delineata da tale disposizione appare infatti “indifferente” rispetto al trattamento apprestato in favore dei consumatori, intesi come categoria, mirando soprattutto a garantire – in armonia con la logica localizzatrice che la permea – la prevedibilità della legge richiamata dai diversi criteri previsti e tra loro coordinati in via di operatività successiva.

L'art. 5 non permette infatti al danneggiato di esercitare un'opzione tra le diverse leggi nazionali in astratto applicabili, opportunità prevista invece, ad esempio, dal successivo art. 7 reg. Roma II in materia di responsabilità per danno ambientale.³² Un esercizio “asimmetrico” e unilaterale di

³⁰ Tale principio cardine, formulato innanzi tutto dal considerando n. 16 del regolamento Roma II, viene ripreso anche dal successivo considerando n. 19, ove si precisa che la ricerca di “un equilibrio ragionevole tra i contrapposti interessi” è anche la *ratio* alla base della previsione di norme di conflitto “specifiche”, cui per l'appunto si fa ricorso quando tale “equilibrio ragionevole” non appare conseguibile attraverso l'applicazione della regola generale di conflitto, trasfusa nell'art. 4 del regolamento in esame.

³¹ L'equidistanza rispetto alle parti coinvolte nella controversia viene meno essenzialmente solo nel caso dell'art. 7 del regolamento Roma II, che reca una norma di conflitto “specializzata” in tema di responsabilità per danno ambientale.

³² A proposito di tale norma di conflitto sia consentito rinviare a P. IVALDI, *Unione europea, tutela*

autonomia privata analogo a quello previsto dalla disposizione da ultimo richiamata avrebbe consentito – tra l'altro con incisività maggiore, perché più ampia sarebbe in questo caso l'alternativa offerta – di apprestare una soluzione *content oriented*, in armonia con l'obiettivo di tutela che essa si è astrattamente prefissata.

L'obiettivo di tutela della salute dei consumatori non si presta, d'altra parte, a essere conseguito neppure per il tramite della clausola di salvaguardia, che il par. 2 dell'art. 5 reg. Roma II esplicita, riproducendo testualmente la formula impiegata dal precedente art. 4, al par. 3, in chiusura della regola di conflitto generale codificata dal regolamento. Non solo la riflessione teorica, ma neppure la prassi applicativa, offrono infatti spunti convincenti per accreditare soluzioni interpretative volte a ricollegare a tale clausola finalità diverse da quella, desumibile dal suo tenore letterale, di rendere applicabile – in via di eccezione – una legge diversa da quella positivamente indicata dalla norma, in ragione dei suoi collegamenti manifestamente più stretti con la fattispecie dedotta in giudizio. In mancanza di eventuali indicazioni in tal senso della Corte di giustizia, non sembra giustificato proporre un impiego della clausola in esame alla stregua di strumento cui ricorrere per la tutela di interessi materiali, incidendo così – inevitabilmente – sul delicato equilibrio tra flessibilità e prevedibilità complessivamente delineato dal regolamento.

Se, *de iure condendo*³³ e a tutela dell'interesse collettivo alla salute dei consumatori, l'art. 5 venisse modificato ammettendo il ricorso, da parte del solo soggetto danneggiato, all'autonomia privata in armonia con il "principio del trattamento favorevole per la parte lesa" (richiamato dal regolamento in altro ambito),³⁴ non vi sarebbe d'altra parte più ragione di mantenere la clausola di salvaguardia, sicuramente disarmonica in un contesto in cui alla scelta (unilaterale) del diritto applicabile venisse ricollegata la predetta valenza materiale. Una modifica nei termini ora indicati consentirebbe di ottenere l'effetto protettivo voluto senza ricorrere a tale clausola (che, anzi, nella prospettiva indicata andrebbe espunta dall'art. 5) e senza assegnare a quest'ultima funzioni che, per sua formulazione e consolidata prassi, le sono

ambientale e diritto internazionale privato: l'art. 7 del regolamento Roma II, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 869 ss.

³³ In attuazione della clausola di revisione prevista dall'art. 30 del regolamento Roma II hanno preso avvio i lavori sulle ipotesi di revisione della disciplina attualmente vigente: su tale processo, ad esempio, la risoluzione del Parlamento europeo 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2009/2170(INI)).

³⁴ Il principio del "trattamento favorevole per la parte lesa" è evocato dal considerando n. 25 reg. Roma II, in relazione all'art. 7 in tema di danno ambientale.

invece estranee.

Occorre tuttavia domandarsi se una soluzione così congegnata risulti anche funzionale alla tutela, sul piano non più collettivo ma individuale, del singolo consumatore che abbia effettivamente subito, o possa in futuro ricevere, un danno alla salute causato da un prodotto difettoso. Se, nell'operare tale verifica, si volge l'attenzione al regolamento n. 593/2008, c.d. Roma I, in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,³⁵ si evince la chiara la preferenza – a fini tutelativi del consumatore – per il criterio di collegamento fondato sulla residenza abituale di tale soggetto: in questo senso, infatti, è formulato l'art. 6 di tale regolamento. La scelta conflittuale considerata più efficiente in tale contesto, nella prospettiva di proteggere il soggetto debole del mercato, è stata dunque ravvisata nella garanzia, apprestata a quest'ultimo, di vedersi applicati in ogni caso gli standard normativi in vigore nell'ambito sociale che gli è più "prossimo". Il che, tra l'altro, assicura un ulteriore effetto virtuoso: ai consumatori residenti in una stessa area geografica viene assicurato un trattamento che non muta in dipendenza dell'eventuale carattere transnazionale della controversia.³⁶

Se si condivide l'assunto, alla base della disciplina accolta nel regolamento Roma I, secondo cui la *proper law* applicabile ai rapporti nei quali il consumatore è coinvolto coincide, a sua tutela, con quella in vigore nell'ordinamento in cui egli ha fissato la propria residenza abituale, la medesima soluzione andrebbe riproposta anche nel regolamento Roma II. Si potrebbe così immaginare di modificare l'art. 5 reg. Roma II introducendo una regola fondata *in primis* sul criterio appena indicato, dal quale (solo) il consumatore potrebbe discostarsi preferendone un altro, da scegliere tra quelli, oggi operanti "a cascata", già previsti dalla disposizione in esame.

La norma così ipotizzata *de iure condendo*, ammettendo un esercizio dell'autonomia privata riservato al solo soggetto debole del mercato, condurrebbe a delineare un regime addirittura più favorevole per tale soggetto di quanto non sia l'attuale disciplina in materia di contratti di consumo desumibile dal regolamento Roma I (che non prevede un esercizio unilaterale di autonomia privata in favore del consumatore). Resta tuttavia il dubbio che una modifica così incisiva della regola oggi in vigore in materia di responsabilità da prodotto possa essere considerata coerente con il mantra del "ragionevole equilibrio" tra i contrapposti interessi delle parti implicate, ossessivamente ribadito nei considerando del regolamento Roma II e in

³⁵ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUUE* L 177 del 4 luglio 2008, p. 6 ss.

³⁶ P. PIRODDI, *La tutela del contraente debole nel regolamento Roma I*, Padova, 2012, p. 125 ss.

definitiva desumibile, più in generale, anche dai documenti che tracciano gli obiettivi strategici per la crescita in Europa, parametrati sull'orizzonte temporale – ormai prossimo – del 2020.³⁷

Si tratta di una perplessità probabilmente fondata. Potrebbe tuttavia apparire non meno problematica la proposta, in una diversa prospettiva, di modificare la norma di conflitto in materia di responsabilità da prodotto in termini tali da apprestare regole di conflitto differenziate a seconda che il consumatore (i) agisca per la tutela di propri interessi economici (per loro natura *oggetto di mediazione con gli interessi economici delle imprese*),³⁸ ovvero (ii) lamenti la violazione del proprio diritto fondamentale alla salute, ipotesi nella quale soltanto opererebbe una soluzione sbilanciata in suo favore.

Non pare dunque facile intervenire sulla norma di conflitto in esame con soluzioni che, pur garantendo l'intento protettivo, siano al contempo complessivamente coerenti con gli assetti sui quali si fonda la normativa UE. Se ciò è senz'altro vero, è però altrettanto vero che la regola, oggi in vigore, desumibile dall'art. 5 reg. Roma II appare soprattutto funzionale ai due ultimi (ma in realtà, prioritari e prevalenti) obiettivi esplicitati dal considerando n. 20 del medesimo regolamento, entrambi incentrati sulle esigenze economiche del mercato interno. L'operatività in via successiva – in ragione del requisito del consenso alla commercializzazione – dei criteri di collegamento previsti da tale regola uniforme è infatti coerente con l'esigenza di “garantire una concorrenza non falsata” e di “agevolare gli scambi commerciali”.

In tema di responsabilità da prodotto, dunque, anche il regolamento Roma II sembra in definitiva sottrarsi a un effettivo bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: la sensazione prevalente, accostandosi alla norma di conflitto codificata dall'art. 5, è infatti la percezione di un “*parfum économique marqué*”.³⁹

³⁷ A tale proposito rilevano ad esempio gli assetti delineati dalla Commissione nel documento *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020 def. del 3 marzo 2010.

³⁸ G. ALPA, *Il diritto privato europeo cit.*, ancora a p. 207.

³⁹ M. FALLON, *La relation du règlement Rome II avec d'autres règles de conflit de lois*, in *Rev. dr. comm. belge*, 2008, p. 553.

6. *L'eterno dilemma: "materializzazione" delle norme di conflitto o innalzamento degli standard di armonizzazione, in vista di una protezione più efficace in ambito UE del consumatore vittima di un illecito crossborder?*

La finalità protettiva della vittima dell'illecito – in principio esclusa nella consolidata interpretazione delle norme UE in materia di competenza giurisdizionale, anche quando il consumatore lamenta la violazione del diritto alla salute – non trova dunque effettivo riconoscimento neppure per il tramite della norma di conflitto in tema di responsabilità per danno da prodotto. L'art. 5 reg. Roma II, che pure include tra i propri obiettivi la tutela della salute dei consumatori, considerati nella loro dimensione anche collettiva, rivela infatti una matrice prevalentemente macro-economica, quindi distante da una logica realmente sensibile agli interessi "non negoziabili" del soggetto debole del mercato.

Per quanto attiene, in particolare, tale norma di conflitto, l'analisi compiuta indica che il valore da essa prioritariamente perseguito è l'efficienza del mercato interno, anche se, per garantire tale risultato, non viene trascurata l'esigenza di contrastare i comportamenti di operatori e imprese che, determinando un abbassamento degli standard affermati a livello dell'Unione a salvaguardia di valori collettivi quali la salute, contraddicono le regole strutturali del mercato, alterandone gli equilibri.

La protezione della salute dei consumatori, in tale prospettiva, non si evidenzia dunque – sul piano del diritto internazionale privato – come *autonoma e diretta* finalità delle norme strumentali previste in materia dai regolamenti. Eppure l'art. 3, par. 3, TUE è del tutto esplicito nell'includere lo sviluppo di "un'economia sociale di mercato" tra gli obiettivi essenziali nella realizzazione del mercato interno, a garanzia degli interessi sociali fondamentali (incluso, evidentemente, quello alla salute).⁴⁰

Non si può sottacere, d'altra parte, che il "buon funzionamento" del mercato interno, cui pure ("in particolare") mirano i regolamenti esaminati sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, passa necessariamente anche attraverso il riconoscimento di obiettivi extra-economici che inevitabilmente incidono sulle sue dinamiche. E pare ineludibile, pertanto, che di tali obiettivi il diritto internazionale privato si faccia adeguatamente carico, delineando un contemperamento degli interessi in gioco che tenga *in ogni caso* conto della tutela dei consumatori, espressamente inclusa tra le *policies* istituzionali dell'Unione.⁴¹

⁴⁰ U. VILLANI, *La politica sociale nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2012, p. 42 ss.

⁴¹ In questo senso è del tutto esplicito l'art. 12 TFUE: "Nella definizione e nell'attuazione di altre

Riprendendo l'indispensabile distinzione tracciata da Guido Alpa, che ha suscitato e orientato lo svolgimento di questa riflessione, la tutela del consumatore – lontana da costituire un monolite – richiede di essere modulata in ragione della “durezza” delle posizioni soggettive volta a volta in considerazione.⁴² In tale logica i diritti a contenuto economico dei consumatori, oggetto di (i) *continuo confronto* e *continua mediazione* con gli interessi perseguiti nell'ambito di altre politiche dell'Unione, sono suscettivi di trovare regolamentazione – in presenza di situazioni a carattere transnazionale – per il tramite di una norma di conflitto fondata sul loro (ii) *contemperamento* con gli interessi egualmente economici del “produttore”. Il compito affidato al legislatore europeo – anche, evidentemente, nell'ambito della disciplina di conflitto – attiene allora l'individuazione del migliore compromesso tra tali contrapposte esigenze, in linea con gli equilibri delineati dalla disciplina di settore oggetto di armonizzazione⁴³ e in vista degli obiettivi strategici che l'Unione si è data:⁴⁴ il punto di “equilibrio” individuato dall'art. 5 reg. Roma II, invece, suscita – come sottolineato nelle pagine precedenti – non pochi rilievi critici.⁴⁵ Nella medesima prospettiva appare altresì urgente l'elaborazione di un'adequata disciplina delle *consumer crossborder collective redress*,⁴⁶ recependo l'invito formulato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 2013.⁴⁷ Si tratta di un intervento normativo indispensabile per consentire ai politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori”.

⁴² G. ALPA, *Il diritto privato europeo cit.*, p. 208.

⁴³ Nel settore della responsabilità del produttore tale standard risulta oggi tracciato, sul piano del diritto materiale, dalle direttive già cit. *supra*, in nota 24.

⁴⁴ Oltre al documento *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, già richiamato *supra*, in nota 37, sono indispensabili riferimenti il regolamento 254/2014/UE, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori nel periodo 2014-2020, e la comunicazione della Commissione *Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese*, COM (2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

⁴⁵ A livello dell'Unione – pur in un quadro di significativa, crescente considerazione per il consumatore e per i suoi diritti – si afferma ancor oggi che l'attenzione a valori extra-economici non esime dal prestarsi affinché “non vengano frapposti inutili ostacoli normativi agli operatori del mercato, né nuovi né esistenti, a prescindere dal modello di business da essi utilizzato” (comunicazione della Commissione *Migliorare il mercato unico cit.*, p. 4). Di tale impostazione si colgono pertanto riflessi, sul piano del diritto internazionale privato, anche nella formulazione dell'attuale norma di conflitto in tema di responsabilità da prodotto prevista dal regolamento Roma II.

⁴⁶ G. ALPA, *Il diritto privato europeo cit.*, p. 601.

⁴⁷ Raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per meccanismi di tutela collettiva inibitoria e risarcitoria negli Stati membri relativi a violazioni di diritti garantiti dal diritto dell'Unione europea (2013/396/3).

consumatori di assolvere quel ruolo propulsivo del cambiamento economico che la stessa Commissione – come già ricordato – non ha mancato, in più occasioni, di affidare loro.

Diversamente da quanto avviene in relazione ai suoi interessi meramente economici, il diritto alla salute (al pari di quello alla sicurezza) inerisce al consumatore in quanto *persona* e sfugge, in ragione di ciò, a un bilanciamento fondato sulle logiche proprie del mercato. Il diritto alla salute è inevitabilmente soggetto a limiti e condizionamenti, che però si giustificano soltanto nell'ambito di un rapporto di reciproca integrazione con altri diritti fondamentali, parimenti espressivi della dignità umana.⁴⁸

Accertata la difficoltà di assicurare – quanto meno a disciplina invariata – adeguata considerazione al diritto alla salute per il tramite di tecniche di diritto internazionale privato, la via maggiormente percorribile sembra essere piuttosto il consolidamento, a livello dell'Unione europea, di uno standard *elevato* di tutela, non comprimibile – né dagli Stati membri, né tanto meno dalla volontà dei privati – a danno del soggetto danneggiato.

Il che suggerisce, pur nel rispetto dei principi di sussidiarietà e prossimità,⁴⁹ di coltivare soprattutto sul terreno del diritto materiale oggetto di armonizzazione gli sviluppi futuri più incisivi per la tutela del diritto alla salute dei consumatori, ricercando soluzioni a proposito delle quali Guido Alpa non potrà mancare di offrirci ancora il suo autorevole, indispensabile contributo.

⁴⁸ Tale indispensabile integrazione permette di evitare – secondo le efficaci espressioni della nostra Corte costituzionale – l'espansione illimitata del diritto alla salute, che lo renda "tiranno" rispetto ad altre situazioni giuridiche pur provviste di carattere altrettanto fondamentale: Corte cost., sentenza n. 85 del 2013, punto 9 *in diritto*.

⁴⁹ In questo senso il regolamento 254/2014/UE cit. *supra*, in nota 44.